

DIPARTIMENTO: Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – DPD

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – 023

UFFICIO: “Programmazione Faunistico Venatoria ed Ittico Sportivo, Misure di Protezione Passiva delle Colture e degli Allevamenti dai Predatori Selvatici, Risarcimento danni da Fauna Selvatica” – Ufficio “Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell’Osservatorio Faunistico regionale”



GIUNTA REGIONALE 581

Seduta in data **30 SET. 2019** Deliberazione N. ~~577~~ **di**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Marco MARSILIO**

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

Oggetto: Modifica DGR 497/2019, recante approvazione Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2019-2020, per conformazione al provvedimento cautelare del Tar n° 189/2019 e recepimento valutazioni giudizio VINCA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la DGR n. 497 del 14 agosto 2019 con la quale è stato approvato il Calendario Venatorio della Regione Abruzzo per la stagione 2019-2020;

VISTO il ricorso numero generale 356/2019 proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature ONG ONLUS più uno, contro la Regione Abruzzo per annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della D.G.R. n. 497/2019 e di ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso;

VISTO il Decreto Cautelare Monocratico n°164/2019 di accoglimento dell'istanza di sospensione interinale, fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare fissata per la Camera di consiglio del 25.9.2019;

Giunta Regionale d'Abruzzo

L'Estensore
Dott.ssa Antonella Gabini
(ASSENTE)
Dott. Franco Recchia
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Antonella Gabini
(ASSENTE)
Dott. Franco Recchia
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Vacante

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Elena Sico
(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(FIRMA)

VISTO l'atto di intervento ad opponendum nel ricorso 356/2019 presentato da: Federazione Italiana della Caccia, Federaccia Abruzzo e Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale-Annu Consiglio Regionale Abruzzo;

VISTA l'ordinanza n° 189/2019 con la quale Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha accolto la domanda cautelare sul ricorso numero 356 del 2019 nei limiti del "discostamento della Regione dal parere espresso dall'ISPRA, ed in particolare:

- per la tortora, laddove la Regione stabilisce la preapertura della caccia all'1 e al 2 Settembre anziché alla terza domenica di Settembre;

-per le specie Quaglia, Fagiano, Cesena, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella D'acqua, Germano Reale, Marzaiola, Pavoncella, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Moriglione, laddove stabilisce la preapertura della caccia al 15 settembre, anziché all' 1 ottobre e ha previsto la chiusura della caccia al 30 gennaio 2020, anziché al 20 gennaio 2020;

- per la Beccaccia, laddove consente la caccia sino al 20 gennaio 2020 anziché sino al 31 dicembre 2019;

-per Beccaccino, laddove consente la caccia sino al 30 gennaio 2020 anziché sino al 31 dicembre 2019;

-laddove consente la caccia in forma vagante oltre il 31 dicembre 2019 (l'ISPRA ammette eccezioni al divieto di caccia in forma vagante oltre il 31 dicembre per la caccia al cinghiale e alla volpe in squadre autorizzate);"

TENUTO PRESENTE che la richiamata Deliberazione 497/19 fa riserva di adottare atto correttivo del Calendario venatorio 2019-2020 approvato, nel caso emergessero dalla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) del Comitato CCR-VIA osservazioni da recepire concernenti le ZPS e i SIC;

VISTO il Giudizio VINCA n. 3091 del 30/09/2019 del Comitato CCR-VIA che contiene prescrizioni al Calendario Venatorio 2019-2020, **Allegato I** quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO NECESSARIO apportare al calendario Venatorio approvato con la DGR n°497/19 le modifiche come riportate nel testo **Allegato II**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per adeguarlo al suddetto Giudizio VINCA e per conformarlo al provvedimento cautelare del Tar n° 189/2019;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, sottoscrivendolo;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **Di approvare** le modifiche al Calendario Venatorio Regionale 2019-2020 approvato con la citata DGR. n. 497/2019 come riportate nel testo dell'**Allegato II**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di dare mandato** al Dirigente del competente Servizio di coordinare il testo del Calendario Venatorio Regionale 2019-2020 approvato con la citata DGR. n. 497/2019 con le modifiche risultanti dall'**Allegato II**, di cui alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

affinché proceda alla pubblicazione del testo risultante sul sito <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>;

- 3) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;
- 4) **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA – COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3091 del 30/09/2019

Prot n° 2019262943 del 20/09/2019

Ditta proponente Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Oggetto Calendario Venatorio 2019/2020

Comune dell'intervento vari **Località varie**

Tipo procedimento VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 (e successive modifiche e integrazioni)

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale ing. D. Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale dott. D. Scoccia (delegato)

Dirigente Servizio Governo del Territorio

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Masciola (delegata)

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine ing. L. Iagnemma (delegato)

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA arch. F. Chiavaroli

Dirigente Servizio Rifiuti: dott. F. Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Genio Civile AQ-TE ing. L. Palumbo (delegata)

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

Giunta Regionale dell'Abruzzo

Relazione istruttoria

si veda istruttoria allegata

Istruttore ing. Galeotti

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca





GIUNTA REGIONALE

per l'intervento avente per oggetto:
Calendario Venatorio 2019/2020
da realizzarsi nel Comune di vari

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria effettuata dall'ufficio, in base quanto di seguito richiamato:

- la Direttiva 2009/147/CE, (ex 79/409/CEE), concernente la conservazione degli Uccelli selvatici;
 - la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
 - la L. 157/92 e smi "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";
 - la L. 42/1983 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a Bonn il 23/06/1979";
 - la nota n. 16169 del 09/07/2019 del MATTM, redatta a seguito della lettera ARES(2019) 3896523, con la quale si chiede a tutte le Regioni di escludere dall'attività venatoria moriglione e pavoncella, in ragione del loro stato di conservazione;
 - le sentenze del TAR Abruzzo, 499/2012, 574/2011 606/2013;
 - il protocollo PATOM e quello tra PNALM e ATC di Sulmona in relazione a tempi e modalità di caccia all'interno delle aree di presenza dell'orso ed all'interno di ZPE e ZPC;
 - la Ordinanza del TAR n. 189/2019;
 - le osservazioni delle Associazioni Ambientali e delle Riserve Regionali;
 - la nota prot. n. 0270781 del 30/09/2019, pervenuta in data odierna, dell'Associazione dei Migratoristi Italiani;
- Sentite le dichiarazioni in audizione di cui alla documentazione allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto dell' Ordinanza n. 189/2019 del 26/09/2019.

Preso atto della Dichiarazione in Audizione resa dal dott. Franco Recchia, funzionario della Regione Abruzzo.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

1. Rendere congruo il Calendario venatorio con le indicazioni dello Studio di VINCA;
2. Divieto di caccia su tutto il territorio regionale per le seguenti specie: moriglione, pavoncella;
3. All'interno di SIC (ZSC) e ZPS:
 - È vietata la caccia alle seguenti specie: tordo sassello, tortora selvatica, canapiglia, codone, frullino, mestolone;
 - Lo svolgimento di gare cinofile possibile è possibile solo previa VINCA favorevole e autorizzazione dell'Ente Gestore del SIC o ZPS (con Orso in Formulario sono anche esclusi i mesi di ottobre-novembre e marzo);
 - Le attività di censimento/monitoraggio con i cani, sono possibili solo previo parere favorevole dell'Ente gestore;
4. Ripristino dei carnieri (per le specie cacciabili), di cui al Calendario venatorio 2018/2019;
5. nell'Area contigua del versante abruzzese del PNALM (ZPE), così come approvata dalla DGR 480/2018, e nella ZPC, la caccia collettiva al cinghiale con l'utilizzo di più di un cane ("minibraccata") è vietata come da protocollo PATOM;
6. la caccia di selezione all'interno della ZPC si svolgerà secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa tra PNALM e ATC di Sulmona;
7. Nei SIC (ZSC) e nelle ZPS con la specie Orso in Formulario, al fine di ridurre gli eventuali impatti sul plantigrado, le modalità di prelievo venatorio saranno individuate a seguito di incontri istituiti dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca con la Rete di Monitoraggio Abruzzo e Molise e gli ATC di volta in volta interessati; dell'Aquila e del PNALM;
8. È vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e nell'ambito della stessa, per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale;
9. Sarà resa disponibile la visione del perimetro dell'IBA 115 e dei SIC ad essa interni nei siti internet degli ATC interessati.



Giunta Regionale d'Abruzzo





GIUNTA REGIONALE

I presenti si esprimono all'unanimità

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

ing. D. Longhi (Presidente delegato)

dott. D. Scoccia (delegato)

ing. L. Iagnemma (delegato)

dott.ssa S. Masciola (delegata)


dott. F. Gerardini

ing. L. Palumbo (delegata)


arch. F. Chiavaroli

dott.ssa P.Pasta

(segretario verbalizzante)



GIUNTA REGIONALE
REGIONE ABRUZZO



Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 2091 del 30/09/2013
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di FUNZIONARIO... UFFICIO... COORDINAMENTO... CCR-VIA nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 11,30 del giorno 30/09/2013 il Sig. FRANCESCO RECCIARDI nato a il .. 1/1 identificato a mezzo del documento rilasciato il da, che dichiara quanto segue:

Per gli aspetti relativi alla compatibilità delle specie Alcae e Pavone FIA il GIUDIZIO VINCA non può estendersi a TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.
Per gli altri aspetti trattati in sede di audizione si rimanda all'allegato 1.



Giunta Regionale d'Abruzzo

Letto, confermato e sottoscritto.

Francesco Recciardi

ACC. I

Esercizio della caccia nell'area contigua.

L'articolo 32 c.3 della Legge 394/91, prevede che all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (vecchia legge sulla caccia abrogata e sostituita dalla Legge 157/92), soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. Il principio ispiratore della Legge 968/1977 era basato sul concetto della caccia controllata, cioè i cacciatori potevano muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale con l'unico obbligo del rispetto dei carnieri giornalieri. La definizione di caccia controllata è rintracciabile solo nell'ex art. 10 della L. 968/77 (ora abrogato) che recitava: "per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere." Quindi, per l'epoca, limitare l'accesso dei cacciatori nelle aree contigue aveva lo scopo di evitare una concentrazione eccessiva di questi in dette aree. Con la Legge 157/92 è stato sostituito il principio della caccia controllata con il principio della caccia programmata, che regola la presenza del cacciatore sul territorio mediante l'istituzione degli ATC (ambiti territoriali di caccia) e dell'indice di densità venatoria (1 cacciatore su 22 ettari). La legge regionale d'Abruzzo n. 10/2004, entrata in vigore successivamente alla Legge 157/92 e non impugnata dal Governo nazionale, non ha previsto il vincolo della residenza anagrafica nell'area contigua, disponendo, all'articolo 26 c 2 della legge regionale n. 10/2004 che nelle aree contigue possono esercitare l'attività venatoria i cacciatori residenti in regione iscritti ad un ATC (L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori residenti in Regione o che siano iscritti ad un ATC regionale e nativi in Abruzzo aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta). A ciò aggiungasi che ad oggi, l'Area contigua del PNALM in regione non è stata ancora compiutamente istituita e non è stata adottata alcuna regolamentazione dell'attività venatoria. La Deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 5 luglio 2018 ne ha definito i confini ed ha approvato il protocollo di intesa siglato con il Parco. La stessa, al punto 3, prevede espressamente che, nelle more dell'approvazione del regolamento concernente le attività consentite, nell'area Contigua del PNALM continuino a trovare applicazione le disposizioni che regolano l'attività venatoria in vigore (ossia la LR 10/2004). Inoltre con la nota prot. RA 232376/2018 del Servizio Aree Protette, "nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione saranno vigenti le norme attuali che fanno riferimento al protocollo di Intesa tra Provincia dell'Aquila e PNALM "Programmazione differenziata per l'esercizio dell'attività venatoria nella zona di protezione esterna - versante abruzzese del PNALM, sottoscritto in data 19 settembre 2008, e gli altri accordi e protocolli sottoscritti dall'Ente Parco compresi quelli con le ATC e le norme e modalità previste dal calendario venatorio per le aree Patom e in specifico le Aree SIC e ZPE". L'Area contigua non è, pertanto, a tutt'oggi, ancora operativa ai fini della disciplina dell'attività venatoria nelle more dell'approvazione del



Giunta Regionale dell'Abruzzo

regolamento suindicato, atteso che ad oggi non è stata raggiunta alcuna intesa con le altre Regioni interessate né con i Comuni che ricadono nell'area interessata, ai sensi dell'art. 32, c. 1 e 5 della L. 394/91. E' tutt'ora vigente la Zona di Protezione Esterna del PNALM e le regole per essa stabilite in merito all'accesso dei cacciatori e alle particolari modalità di caccia.

Coturnice

in relazione alla cacciabilità alla Coturnice (dal 3 ottobre al 30 novembre) e all'Allodola la Regione ha inserito, del tutto legittimamente, Coturnice e Allodola tra le specie cacciabili elencate nel calendario venatorio. L'ISPRA ne ha acconsentito il prelievo nel parere reso il 5 agosto 2019 confermando l'orientamento favorevole espresso per queste due specie nel corso degli anni in considerazione delle misure adottate a tutela in Regione. Si tratta di specie ricomprese tra quelle cacciabili ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 18 della L. 157/92.

L'accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 281/97, sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul "Piano di gestione nazionale per la Coturnice", sul testo trasmesso dal Ministero dell'Ambiente, prevede al punto 6.2.4 "sostenibilità del prelievo venatorio", una serie di indicazioni alle quali la regione si è uniformata nel calendario venatorio.

Nel PFVR, in fase di procedura VAS, redatto dall'Ispra, l'Istituto afferma, a pag. 95, che nella Regione Abruzzo la specie è presente nel territorio montano delle aree protette e di quello cacciabile, con popolazioni frammentate anche se localmente abbondanti. I dati disponibili per alcune aree protette Abruzzesi evidenziano popolazioni in alcuni casi caratterizzate da densità di popolazione medio alte. Per i distretti di gestione della Coturnice in provincia dell'Aquila sono disponibili anche stime della consistenza delle popolazioni relative ad aree non protette, nell'ambito dell'attività di gestione finalizzata al prelievo venatorio.



Oggetto dell'intervento:	Calendario venatorio 2019/2020
Descrizione del progetto:	
Azienda Proponente:	Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

Localizzazione del progetto	
Comune:	Vari
Provincia:	tutte
Altri Comuni Interessati:	

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria VIA: ing. Erika Galeotti

dr. Pierluigi Centore

Assistenti tecnici:

dr.ssa Serena Ciabò



Con nota n. 209052 del 16/07/2019 il Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca ha inviato una **prima proposta di Calendario Venatorio 2019/2020**, per l'esame di cui alle procedure definite del DPR 357/97 e ss.mm.ii. (VIncA).

Successivamente con nota prot. n. 231192 del 06/08/2019 lo stesso Dipartimento ha inviato una **seconda proposta di Calendario Venatorio** unitamente al **parere dell'ISPRA** (prot. 48321 del 05/08/2019).

Del parere di ISPRA si richiama in particolare la seguente locuzione: *"Di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla regione Abruzzo **che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico.** Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune. **L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate.**"*

Con successiva nota n. 234893 del 14/08/2019 il Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca ha richiesto a questo Servizio di sottoporre il CV regionale all'attenzione del CCR VIA "con ogni possibile urgenza alla prima seduta utile, per la necessità di acquisire il Giudizio prima dell'apertura della stagione venatoria prevista per le aree esterne ai siti SIC e alle ZPS al primo settembre p.v."

Il CCR VIA, a seguito del **Ricorso n. 356/2019 del 28/08/2019**, proposto dal WWF e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane sul Calendario venatorio in oggetto, ha espresso, con Giudizio n. 3075 del 29/08/2019, **parere di Rinvio**.

In data 26/09/2019, il TAR Abruzzo ha emesso l'Ordinanza n. 189/2019 con la quale si dichiara che: *"non appare congruo il discostamento della Regione dal parere espresso dall'ISPRA, ed in particolare:*

- per la tortora, laddove la Regione stabilisce la preapertura della caccia all'1 e al 2 Settembre anziché alla terza domenica di Settembre;
- per le specie Quaglia, Fagiano, Cesena, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella D'acqua, Germano Reale, Marzaiola, Pavoncella, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Moriglione, laddove stabilisce la preapertura della caccia al 15 settembre, anziché all'1 ottobre e ha previsto la chiusura della caccia al 30 gennaio 2020, anziché al 20 gennaio
- per la Beccaccia, laddove consente la caccia sino al 20 gennaio 2020 anziché sino al 31 dicembre 2019;
- per Beccaccino, laddove consente la caccia sino al 30 gennaio 2020 anziché sino al 31 dicembre 2019;
- laddove consente la caccia in forma vagante oltre il 31 dicembre 2019 (l'ISPRA ammette eccezioni al divieto di caccia in forma vagante oltre il 31 dicembre per la caccia al cinghiale e alla volpe in squadre autorizzate)".

Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con nota n. 269897 del 27/09/2019 ha richiesto, a seguito dell'Ordinanza di cui sopra, di procedere nella seduta di CCR VIA del 30/09/2019 alla valutazione della Vinca sul Calendario Venatorio trasmesso il 17/07/2019 il cui esame è stato rinviato con Giudizio n. 3075 del 29/08/2019.

Osservazioni.

Sono pervenute le seguenti osservazioni:

- WWF n. 227445 del 05/08/19;
- Altura e LIPU n. 230853 del 08/08/19;
- PNALM n. 232254 del 09/08/19;
- SOA n. 235118 del 16/08/19;
- Riserva Gole del Sagittario n. 255327 del 19/08/19;
- WWF n. 236421 del 20/08/19;

Per quanto non riportato nella presente istruttoria si rimanda alla documentazione sopra richiamata.

La presente istruttoria riassume brevemente i contenuti del documento di VinCA presentato in data 16/07/2019.

1 Premessa

In ambito nazionale, la Valutazione d'Incidenza Ambientale (d'ora in poi semplicemente VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria, dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone Speciali di Conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a VINCA tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a VINCA (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Ai fini della VINCA, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la VINCA deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Secondo gli indirizzi dell'allegato G, lo studio per la VINCA va effettuato su piani e progetti che vadano ad incidere in maniera stabile e permanente sul territorio, modificandone le caratteristiche ed eventualmente compromettendo il grado di naturalità e la protezione degli habitat e delle specie tutelati dai siti Natura 2000.

La normativa di riferimento in Italia per la protezione e conservazione della fauna è costituita dalla Legge 157/92 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che recepisce la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici" - direttiva "Uccelli"

Il calendario venatorio, in particolare, trova specifica disciplina nell'art 18 della L. 157/92 che stabilisce, tra l'altro, quali sono le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria.

Il comma 4 stabilisce infatti che le Regioni, sentito l'ISPRA pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

L'art. 18 al comma 1 stabilisce quali sono le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria;

Il comma 1-bis dell'art. 18 della L. 157/1992 e successive modifiche, per effetto delle modifiche introdotte dall'art.42 della L. 96/2010, stabilisce che l'esercizio venatorio "...è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli".

Il comma 2 dell'art. 18 sancisce che: *"I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA. I termini comunque devono essere contenuti tra 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla regione; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1"*.

Tale termine è stato successivamente modificato dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) la quale prevede che i prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della suddetta legge sono effettuati in base alla biologia della specie cinghiale".

Il comma 3 prevede, invece, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA, **dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.**

Il documento di riferimento ufficiale a livello comunitario, per la definizione dello stato di conservazione e le informazioni riguardanti consistenza e trend delle popolazioni di uccelli, è il volume "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" di BirdLife International, 2004, edita da BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12), Cambridge, UK. Esso presenta un'analisi dello stato di conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti in Europa, individuando quelle prioritarie (Species of European Conservation Concern o SPECS) in modo da poter attuare azioni di conservazione volte a migliorarne lo status.

A tale documento si attiene la "Guida per la stesura dei calendari venatori" dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), organo tecnico scientifico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province come indicato dall'art. 7 della L. 157/92.

La guida ISPRA per la stesura di calendari venatori (che è bene ricordarlo non è vincolante per legge) suddivide gli uccelli acquatici in due gruppi:

- specie in buono stato di conservazione: Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Folaga (*Fulica atra*), Fischione (*Anas penelope*), Alzavola (*Anas crecca*) e Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- specie attualmente considerate in declino (SPEC): Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Mestolone (*Anas chryseus*), Moriglione (*Aythya ferina*), Moretta (*Aythya fuligula*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*).



Giunta Regionale del Lazio
Giunta Regionale e d'Adunanza

Il secondo gruppo viene a sua volta suddiviso dall'ISPRA nel suddetto documento in tre sottogruppi:

- specie quali la Moretta (*Aythya fuligula*), e il Combattente (*Philomachus pugnax*) per le quali, alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici, deve essere adottato un regime di sospensione della caccia (raccomandazione accolta dalla Regione Abruzzo nella stesura del CV);
- specie quali Codone (*Anas acuta*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*) che hanno un piano di gestione europeo; nel piano il prelievo venatorio il fattore di rischio è considerato basso per il Codone (*Anas acuta*) e medio per la Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e per entrambe le specie viene sottolineata la necessità che siano assicurate un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati e qualora tale condizione non sia ancora attuata, l'ISPRA raccomanda l'adozione di un carniere giornaliero e stagionale;
- specie per le quali l'ISPRA consiglia una chiusura anticipata della caccia al 20 gennaio.

Il Calendario Venatorio 2019-2020 della Regione Abruzzo (d'ora in poi semplicemente CV) segue sia i principi della L. 157/92, sia la quasi totalità delle indicazioni fornite dall'ISPRA nella "Guida per la stesura dei calendari venatori".

Il punto 4 del capo b) del calendario venatorio 2019-2020 prevede, inoltre, la caccia di selezione alla specie cinghiale con la sola tecnica della postazione fissa, secondo modalità disciplinate con apposita determinazione dirigenziale. I periodi nei quali si attuerà e l'**approvazione della consistenza e struttura del prelievo delle popolazioni in caccia di selezione saranno sottoposti al parere vincolante dell'ISPRA**. La caccia di selezione è consentita anche su terreni innevati (lett. m dell'art. 21 della L.157/92)."

Il prelievo viene effettuato in forma individuale all'aspetto con arma ad anima rigata munita di ottica di puntamento ed opportunamente tarata (art. 14 del RR 1/2017).

Gli AATTCC che includono territori in ZPE e ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise o nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale, devono integrare il regolamento di esercizio della caccia di selezione al cinghiale con le modalità definite d'intesa con gli enti gestori delle singole aree protette o SIC.

Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al Cinghiale con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di consolidamento e incremento della sua presenza nel territorio abruzzese, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, attraverso l'Ufficio Coordinamento e Gestione del Prelievo Venatorio ed Implementazione dell'Osservatorio Faunistico, su eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, coordina e dispone in accordo con essa, per ogni ATC, specifiche integrazioni e modifiche, anche a carattere temporaneo rispetto al disciplinare della Regione.

La Caccia di selezione è una forma di caccia inserita nell'alveo normativo del normale prelievo venatorio (non è una deroga ai sensi dell'art. 19 della LN 157/92) che consente la scelta preventiva del capo da abbattere, rispettando un prelievo quali-quantitativo.

Una delle finalità principali della caccia di selezione è quella di mantenere le popolazioni faunistiche in equilibrio dinamico con l'ambiente, grazie alla definizione preventiva della quantità dei capi che si intendono prelevare e della loro ripartizione in classi di sesso e di età. Presupposto fondamentale è, quindi, la conoscenza di questi parametri per ciascuna popolazione cacciata, ottenuta attraverso opportuni conteggi o stime.

La caccia di selezione è una caccia individuale, in quanto prevede che il cacciatore svolga la propria azione individualmente, che consente la scelta preventiva del capo da abbattere (per classe di sesso e di età) a seguito di un'osservazione paziente e prolungata (utilizzando una adeguata strumentazione ottica) di tutti i capi che si presentano nell'area frequentata. L'abbattimento potrà essere effettuato solo qualora venga individuato un capo appartenente alla classe sociale assegnata al cacciatore. Di conseguenza, la caccia di selezione è quella

che meglio previene abbattimenti accidentali e non provoca il disturbo di altre specie, in quanto prevede l'osservazione preventiva del capo da abbattere (cosa che non avviene con la caccia al cinghiale in braccata), quindi quella più indicata in caso di presenza di specie di particolare interesse conservazionistico (ad esempio l'orso). I cacciatori abilitati alla caccia di selezione hanno seguito un apposito corso e superato un esame finale (per le ore di lezione, le materie da trattare e le modalità di esame finale, si faccia riferimento al documento ISPRA "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi", MLG 91/2013).

La caccia di selezione non provoca alcun impatto sulle altre specie cacciabili e su quelle protette. L'unica forma di disturbo lieve è nel momento in cui deve essere recuperato l'animale abbattuto. Si tratta di un singolo operatore che per un tempo limitato provvede al recupero.

Un approfondimento merita anche il prelievo della coturnice così come indicato al capo E) del CV.

Il CV prevede che il prelievo della specie può essere effettuato solo all'interno di distretti di gestione predisponendo un piano di prelievo sulla base di conteggi primaverili al canto e stima del successo riproduttivo a fine estate con l'ausilio dei cani da ferma. Il prelievo della Coturnice è consentito a partire dal 1° ottobre sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e con le modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico della Regione ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7. Nella ZPE del PNALM, nelle zone SIC e ZPS sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate e ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca. All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo. Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Regione e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo. Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo. Tutte le misure adottate con il CV per il prelievo della specie, sono conformi al piano di gestione nazionale recentemente approvato dalla conferenza paritetica Stato-Regioni.

Giunta Regionale n. 14/2020
Giunta Regionale n. 14/2020
Giunta Regionale n. 14/2020



La presente relazione (VINCA) ha il compito di valutare gli effetti del CV e il conseguente svolgimento dell'attività venatoria tra cui la caccia di selezione all'interno dei siti Natura 2000.

Tali siti, come noto, sono classificati come:

- **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**, in base all'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), recepita in Italia attraverso la Legge dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- **Siti di Interesse Comunitario (SIC)**, in base alla la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), recepita a livello nazionale con il D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 e successive modificazioni.

L'insieme dei siti Natura 2000 rappresenta e custodisce le tipologie ambientali, i tipi di habitat e le specie di maggior valore conservazionistico presenti su scala comunitaria.

Il CV preveda l'abbattimento solo di determinate specie (quelle cacciabili in base alla L. 157/92), nonché il periodo dell'anno destinato al loro prelievo, diverso per singole specie, e determinato seguendo le indicazioni del Comitato Ornis, così come specificato nel documento: "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001. L'attività venatoria, e le attività ad essa legate, non incidono all'interno di SIC e ZPS, su altre specie protette o particolarmente protette se non in alcuni casi limitati.

E' necessario, quindi, definire in dettaglio quelli che possono essere gli impatti per ogni singolo SIC o ZPS, tenendo conto delle specie da essi tutelate.

In definitiva la presente relazione VINCA considera tutti i possibili impatti del CV all'interno di SIC, ZPS.

Si specifica che, nella stesura della presente relazione, sono stati in parte utilizzati i dati contenuti nei "criteri e indirizzi per l'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali", che è un precedente studio commissionato dalla Regione Abruzzo alla S.O.A. (Stazione Ornitologica Abruzzese), ritenuto un'ottima base di partenza per l'attuale VINCA.

2. Tipologia delle azioni e/o opere.

Il possibile impatto esercitato dal Calendario Venatorio sui siti Natura 2000 si estrinseca, in pratica, nell'espletamento stesso dell'attività venatoria, con l'abbattimento diretto degli animali. Inoltre sono ipotizzabili altri tipi di disturbi alla fauna, legati all'insieme delle attività connesse alla caccia, come ad esempio l'addestramento cani. Infine si possono ipotizzare generiche alterazioni del territorio e dell'assetto ecologico generale, causate indirettamente dall'attività venatoria, come: il disturbo dovuto agli automezzi utilizzati durante l'attività venatoria (molto spesso fuoristrada), oppure all'utilizzo di munizioni contenenti piombo, fino all'abbandono di rifiuti sul territorio (bossoli e altro materiale).

In generale, considerando sia le specie cacciabili, sia quelle protette, si possono dividere i possibili impatti arrecati in due grandi categorie:

- **diretti** (prelievo tramite attività venatoria e abbattimento diretto)
- **indiretti** (disturbo recato dall'attività cinofila, avvelenamento da piombo contenuto nelle munizioni e altri disturbi di vario genere).

Per quanto riguarda gli impatti diretti, le specie interessate, ovviamente, sono solo quelle cacciabili in base alla L. 157/92. Infatti il "principio di confusione", secondo cui il cacciatore potrebbe "sbagliare" prelevando una specie protetta, perché molto simile ad una specie cacciabile, sebbene riconosciuto all'interno della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" non può essere accolto dal CV, né può essere imposto, per legge dallo stesso, vietando l'abbattimento di "specie simili a quelle protette". Tuttavia, il CV della Regione Abruzzo, accogliendo le indicazioni dell'ISPRA in merito, ha escluso dall'elenco di specie cacciabili (in base alla L. 157/92) la Moretta (*Aythya fuligula*), proprio in virtù della possibile "confusione" con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) che invece è protetta.

Sono da considerarsi oggetto degli **impatti indiretti**, invece, le specie che nidificano a terra, quali ad esempio il Calandro (*Anthus campestris*), la Tottavilla (*Lullula arborea*) o l'Ortolano (*Emberiza hortulana*), per le quali la fruizione non controllata del territorio da parte di esseri umani, e soprattutto di cani durante il periodo di addestramento, potrebbe significare il fallimento per la stagione riproduttiva. Oppure, ed esempio, le specie che possono assumere rilevanti quantità di piombo derivante dall'attività venatoria, come i rapaci o i galliformi.

3. Dimensioni e/o ambito di riferimento e misure di conservazione dei siti sic e zps.

Come già specificato in precedenza la presente VINCA considera l'impatto del CV sulle seguenti aree: ZPS e SIC

3.1 - Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Le ZPS sono individuate in base all'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), recepita in Italia attraverso la Legge dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Nella regione Abruzzo, attualmente, sono presenti 5 ZPS, così come illustrato nella seguente Tabella (Tab. 1) a pagina seguente.



Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Incidenza - V.I.
Calendario Venatorio 2019/2020

ZONA Z.P.S.	NOME
IT7110132	PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
IT110128	PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA
IT7110129	PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
IT7110130	PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO
IT7110207	MONTI SIMBRUINI


Le prime 4 ZPS ricadono pressochè totalmente all'interno delle omonime aree protette nazionali e regionali. Poiché in esse vige già il divieto di caccia assoluto il CV non trova applicazione e, per questo motivo, non verranno considerate nella presente VINCA.

L'unica ZPS non ricompresa nei confini dei Parchi è la IT7110207 (Monti Simbruini), ma poiché essa coincide perfettamente con l'omonimo SIC (il formulario regionale è identico) verrà considerata solo come SIC e non come ZPS nella presente relazione.

Infine si evidenzia che una parte della ZPS IT7110130 (Parco Regionale Sirente Velino), in base alla L.R. 07/03/2000, non è più ricompresa all'interno dei confini dell'omonimo Parco, pertanto deve essere considerata nella VINCA. Si tratta dell'area denominata "ZPS ex Parco" (Fig. 2).

Giunta Regionale di Abruzzo
Giunta Regionale di Abruzzo

Quest'ultima è estesa per 3190 ettari e rappresenta il 5,4% dell'intera ZPS.



Siti di Interesse Comunitario (SIC)

Su 54 SIC presenti nella Regione Abruzzo, 15 ricadono totalmente all'interno di aree protette (copertura SIC 100%), pertanto in essi è vietata totalmente la caccia e non verranno considerati nella presente VINCA.

Sui restanti 39 SIC, che sono totalmente o anche solo parzialmente all'esterno delle aree protette nazionali e regionali, si procederà ad una Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) sito per sito

La normativa nazionale ha individuato le misure minime di conservazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC) e delle Zone di protezione speciale (ZPS), con il DM 17 ottobre 2007 (e successive modifiche). La Regione Abruzzo ha individuato le "Misure generali di conservazione per i siti Natura 2000 con la DGR n. 877/16; successivamente, con la DGR 279/17 sono state approvati le prime misure di conservazione sito-



specifiche e aggiornato la DGR 877/16. Con DGR 451/2009 sono stati invece approvati i divieti e gli obblighi per tutte le ZPS della Regione.

In totale, la rete Natura 2000 occupa un TASP di 3.843,9 Km²; considerando separatamente le aree solo ZPS, solo SIC e quelle interessate dalle due tipologie, si ottiene la ripartizione riportata nella sottostante tabella.

	Superficie totale (km ²)	Superficie in aree non protette (km ²)
ZPS	1.330,74	45,64
SIC	787,92	715,43
ZPS SIC	1.737,62	189,88
Totale	3.843,9	950,95


TASP interessata dalla presenza dei siti della rete Natura 2000.

Per i siti della Rete Natura 2000 sono previste misure di conservazione che regolamentano le attività che vengono svolte al loro interno. Queste misure possono essere divise in quelle di carattere generale e quelle sito specifiche.

Misure generali.

Sono quelle derivanti dal DM 16.10.2007 GU6/2007 n. 258 e DGR 279/2017.

- Divieto di disturbo e avvicinamento, anche con mezzi aerei, per le specie in Direttiva 2009/147/CE nel periodo riproduttivo dell'avifauna e nelle aree di riproduzione del Camoscio appenninico.
- Divieto di sparo al nido in aree di presenza Lanario e Falco Pellegrino.
- Divieto di liberazione di animali selvatici allevati in cattività e di specie non autoctone.
- Divieto di preapertura dell'attività venatoria con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- Divieto di attività di caccia in deroga art. 9 ad eccezione della caccia di selezione e di contenimento.
- Vietato esercitare caccia a combattente e moretta in corrispondenza foci dei fiumi 500m all'interno e 100m a destra e sinistra.
- Divieto di usare munizioni al piombo in zone umide e per la caccia di selezione.
- Divieto di abbattimento prima del 1 ottobre per codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino, pavoncella.
- Divieto di effettuare foraggiamento dissuasivo attrattivo a parte per trappolaggio.
- Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio con cinghiale e con fauna non proveniente dal territorio.
- Divieto di costituzione nuove zone di addestramento cani a scopo venatorio.
- Divieto di addestramento cani prima dell'apertura e dopo la chiusura della caccia.
- Obbligo di messa in sicurezza dei cavi per seggiovie a rischio di elettrocuzione dell'avifauna.
- Obbligo dell'assenso del soggetto gestore in caso di reintroduzioni specie animali o vegetali; tali interventi devono comunque riguardare specie elencate negli allegati delle direttive "Habitat" e "Uccelli" o liste rosse nazionali o regionali.
- Obbligo di prelievo strettamente su base di piani di gestione per coturnice, cervo e capriolo.
- Obbligo di effettuare gestione degli ungulati nelle aree ricadenti nel PATOM con le modalità previste nel PATOM.
- Obbligo di monitoraggio annuale danni da ungulato e da lupo.
- Obbligo di termine caccia al cinghiale in braccata alle ore 14.30 in presenza dei dormitori di nibbio reale.
- Obbligo di realizzazione di passaggi faunistici per specie in direttiva Habitat, liste rosse, endemiche rare a livello regionale.
- Obbligo di fornire a banche dati regionali dati di presenza, censimento, abbattimento per specie soggette a prelievo venatorio.
- Obbligo di realizzazione dei miglioramenti faunistici per specie di fauna appenninica.
- Obbligo del piano prevenzione del rischio incidenti stradali e di trasmissione rilievi incidenti stradali (buffer 5 Km) con cadenza semestrale.





4. Complementarietà con altri progetti

Il Calendario Venatorio 2019/2020 della Regione Abruzzo (CV) interferisce parzialmente con alcuni progetti di conservazione e tutela della natura al livello comunitario. Tra questi possiamo citare il Progetto Natura 2000.

5. Uso delle risorse naturali

Durante l'espletamento dell'attività venatoria, non è previsto uso del suolo o utilizzo di acqua, aria, legname o altre risorse naturali, eccezion fatta per il prelievo delle specie cacciabili in base alla L. 157/92.

6. Produzione di rifiuti

Nell'espletamento dell'attività venatoria, non si prevede la produzione di particolare rifiuti, eccezion fatta per quei rifiuti come i bossoli dei proiettili esplosi, oppure rifiuti generici come plastica, carta e altri materiali prodotti dai singoli cacciatori durante l'espletamento dell'attività venatoria. Ad ogni modo l'abbandono dei rifiuti è già sanzionato da apposite leggi e non è compito del CV occuparsene.

7. Inquinamento e disturbi ambientali

Durante l'espletamento dell'attività venatoria si possono prevedere due tipi di inquinamento:

- Inquinamento dell'aria derivato dall'utilizzo di automezzi (molto spesso fuoristrada) utilizzati per raggiungere le zone di caccia;
- Inquinamento delle catene trofiche derivato dall'utilizzo delle munizioni contenenti piombo.

Il primo tipo di inquinamento è impossibile da stimare, anche perché è oggettivamente difficile distinguere l'utilizzo dell'automezzo esclusivamente per la caccia, piuttosto che per qualsiasi altra attività umana. Ad ogni modo certamente in alcuni casi, in presenza di habitat tutelati particolarmente sensibili, è possibile prevedere una limitazione nell'utilizzo dei mezzi a motore, ad esempio chiudendo alcune strade secondarie (comunali o interpoderali) che permettono l'accesso a luoghi caratterizzati da elevata naturalità. Tuttavia tali disposizioni non possono essere contemplate all'interno del CV, ma piuttosto devono essere previste nei Piani di gestione di SIC, ZPS, Parchi e Riserve.

Relativamente all'inquinamento da piombo, contenuto nelle munizioni dei cacciatori, si specifica che questo viene valutato negli anni recenti sempre più determinante per lo status delle popolazioni di rapaci in primo luogo, ma anche di altre specie (J. Fischer et al., 2006).

Da molto tempo il piombo è riconosciuto come velenoso per gli organismi viventi, con effetti negativi sulla salute generale, la riproduzione, il comportamento e ritenuto potenzialmente mortale.

L'ingestione e l'inalazione sono le due più comuni vie di ingresso del piombo negli animali. Esistono numerosi studi e rassegne sull'ingestione di pallini di piombo, piombini (pesi per lenza) e da pesca e il successivo avvelenamento dell'avifauna acquatica e dei trampolieri. Sono meno ben documentati, ma con un miglioramento continuo nella conoscenza, gli effetti sulle specie di uccelli non acquatici che ingeriscono pallini o frammenti di proiettili, presenti nelle specie predate oppure come grit (insieme di sassolini ingeriti e trattenuti nello stomaco muscolare o ventriglio per facilitare la triturazione del cibo ed accelerarne la digestione). I frammenti di piombo ingeriti possono essere rapidamente rigurgitati, per esempio come borre dai rapaci, possono essere trattenuti per periodi variabili, o completamente dissolti con il risultato che sali di piombo vengono assorbiti nel sistema circolatorio.

La probabilità che un uccello sia avvelenato è collegata al periodo di tempo in cui gli oggetti di piombo sono trattenuti, la frequenza e la storia dell'esposizione al piombo ed a fattori come lo stato nutrizionale e lo stress ambientale. Una percentuale degli uccelli esposti muore e la mortalità può avvenire in seguito all'ingestione di un solo pallino di piombo. Le concentrazioni di piombo sono generalmente più alte nel sangue immediatamente dopo l'assorbimento e nel fegato e nei reni per giorni o mesi dopo; il piombo depositato nelle ossa può rimanere per anni e riflette l'esposizione complessiva nell'arco della vita.

Come risultato dei cambiamenti fisiologici e comportamentali, gli uccelli possono diventare suscettibili in misura maggiore alla predazione, all'inedia e alla contrazione di malattie, aumentando la probabilità di morte



per altre cause. Nel loro ruolo inevitabile di animali che si cibano di carogne, anche la maggior parte degli avvoltoi del vecchio e del nuovo mondo sono potenzialmente soggetti al rischio di ingerire pallini di piombo. La necessità di "abolire gradualmente" l'uso dei pallini di piombo nelle zone umide è stata già riconosciuta a livello internazionale, per esempio dalla Convenzione di Ramsar e dall'Accordo AEWA (African Eurasian Waterbird Agreement).

In generale, sono tre le possibili opzioni generalmente proposte per ovviare al problema dell'avvelenamento da piombo di avifauna acquatica e predatori in seguito alla dispersione dei pallini da caccia (Sanderson & Bellnose 1986; Mudge 1992):

- 1) opportuna gestione degli ambienti in cui viene svolta attività venatoria al fine di ridurre la presenza e/o la tossicità dei pallini sparati;
- 2) rivestire o in altro modo alterare i pallini di piombo in modo da ridurre la tossicità;
- 3) bandire l'uso di munizioni in piombo a favore di materiali alternativi con tossicità nulla o comunque inferiore a quella del piombo pur in presenza di caratteristiche tecniche e balistiche comparabili.

L'insuccesso di questi tentativi ha portato alla sperimentazione di munizioni alternative al piombo, opzione, questa, che è stata scelta da quei paesi che hanno affrontato il problema del saturnismo indotto dall'attività venatoria attraverso la regolamentazione e/o il bando totale delle munizioni con piombo. Nei paesi che hanno introdotto limitazioni all'uso del piombo, l'uso di munizioni con materiali alternativi è stato via via accettato e progressivamente apprezzato dai cacciatori. A livello mondiale, i materiali alternativi al piombo disponibili in commercio sono: il ferro (Fe), leghe bismuto/stagno (Bi/Sn) e zinco (Zn). La munizioni in acciaio o bismuto/stagno sono risultate efficaci per la caccia degli anatidi. Altre tre possibili materiali alternativi - niobio (Nb), molibdeno (Mo)/polimeri, tungsteno (W)/polimeri e lega di tungsteno/bismuto/stagno - sono in varie fasi di sviluppo e sperimentazione per la produzione di munizioni da caccia.

È chiaro che il solo metodo pratico di eliminare il rischio di avvelenamento da piombo nelle specie aviarie è di rimpiazzarlo con alternative non tossiche, per tutta l'attività venatoria, per tutti gli usi ed in tutti gli habitat. Tale evenienza, però, è difficile da realizzare in tempi brevi, mentre diventa possibile nel medio-lungo periodo. Del resto il già citato accordo AEWA e la Convenzione di Ramsar prevedono una "riduzione graduale". Da questo punto di vista la Regione Abruzzo, sensibile al problema, ha introdotto tramite il CV il divieto assoluto di utilizzo dei pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale (quindi anche al di fuori di SIC e ZPS).

Relativamente ai disturbi ambientali si può prevedere una tipologia di disturbo alla fauna, sia protetta che non protetta, legata all'attività cinofila che si svolge, sia in periodo antecedente la stagione venatoria (addestramento cani) sia durante la stagione stessa (utilizzo del cane durante l'attività venatoria come ausiliario del cacciatore). Per mitigare tale disturbo è possibile da un lato restringere il periodo pre-caccia, previsto per l'attività di addestramento cani, dall'altro limitare il numero di cani per cacciatore, fino a vietare totalmente l'utilizzo dei cani in aree particolarmente delicate da un punto di vista ambientale. Anche in questo caso il CV ha correttamente previsto l'addestramento cani un mese prima dell'apertura della stagione venatoria, nonché una regolamentazione molto stringente del numero di cani per cacciatore all'interno delle aree marginali del PATOM, fino a prevedere il divieto di utilizzo dei cani all'interno delle aree centrali del PATOM stesso. Inoltre sono state stabilite regole molto rigide in tali aree anche per l'organizzazione delle "gare cinofile".

8. Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate

Nessun effetto di incidenza è previsto durante la realizzazione del CV, ovvero dell'espletamento dell'attività venatoria.

9. Descrizione dell'ambiente naturale interessato

Di seguito verrà presentata una dettagliata descrizione dell'ambiente naturale di tutti i siti SIC e ZPS direttamente interessati dalle possibili interferenze col CV.

Le descrizioni di SIC e ZPS sono state tratte direttamente dai relativi formulari regionali e dallo studio della SOA già precedentemente citato.

Si specifica che, relativamente all'elenco delle specie tutelate dai singoli SIC e ZPS, sono state considerate solo le specie di: **uccelli e mammiferi**, le uniche che potrebbero avere interferenze negative con l'applicazione del CV.

9.1 - Descrizione dell'ambiente naturale delle ZPS interessate (per la descrizione dettagliata si veda il documento di VinCA completo).

Come già specificato in precedenza, la ZPS IT7110207 "Monti Simbruini", coincidente con l'omonimo SIC, col quale condivide lo stesso formulario regionale, verrà considerata come SIC e pertanto sarà trattata in seguito. Oltre a questa, dunque, l'unica ZPS interessata dalla presente VINCA risulta essere la ZPS IT7110130 "Sirente Velino", per la parte non ricadente all'interno dell'omonimo Parco Regionale, ovvero l'area denominata "ZPS ex Parco".

10. Interferenze sulle componenti abiotiche

Non sono previsti impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli. Non è altresì previsto inquinamento, anche temporaneo, delle falde, dei corpi idrici e del sistema idrogeologico generale. E' ipotizzabile solo un generico inquinamento dell'aria, dovuto agli automezzi utilizzati per raggiungere le zone di caccia. Tale tipo di inquinamento è praticamente impossibile da quantificare poiché è estremamente difficile distinguere l'utilizzo degli automezzi solo per la caccia rispetto a tutte le altre attività umane.

11. Interferenze sulle componenti biotiche e connessioni ecologiche

Non sono previste interferenze su flora e vegetazione, né la compromissione degli habitat tutelati all'interno dei siti Natura 2000. Altresì non sono previste interferenze significative sulla fauna non omeoterma.

Il principale impatto dell'attività venatoria all'interno di un sito Natura 2000 interessa esclusivamente la fauna omeoterma, e consiste, ovviamente, nel prelievo venatorio stesso, ovvero l'abbattimento diretto di uccelli e mammiferi.

Tale impatto, come già specificato precedentemente (Cap. 2, pag. 7), viene però esercitato "esclusivamente" sulle specie cacciabili in base alla L. 157/92 e non interessa in alcun modo le specie protette dalla legge e tutelate anche da SIC e ZPS. Per tale motivo non verrà considerato.

Invece è possibile ipotizzare interferenze di altra natura, ovvero una serie di **impatti indiretti**, derivanti dall'espletamento dell'attività venatoria all'interno di un sito Natura 2000. Tali impatti interessano sia le specie cacciabili che quelle protette, e possono essere così schematizzati:

- **IMPATTO 1:** avvelenamento da piombo contenuto nelle munizioni
- **IMPATTO 2:** disturbo dovuto all'attività cinofila
- **IMPATTO 3:** disturbo dell'orso in tana dovuto allo sparo con carabina nel caso della caccia di selezione
- **IMPATTO 4:** disturbo dovuto all'impiego del cane da traccia per il recupero dell'animale ferito
- **IMPATTO 0:** se nei formulari regionali non compiano: rapaci, galliformi, uccelli nidificanti a terra, Orso (*Ursus arctos*) e Lupo (*Canis Lupus*)

Questi impatti vengono di seguito analizzati, sito per sito (Tabb. 3 e 4) in relazione all'elenco di specie tutelate dai siti stessi (vedi schede dei singoli SIC e ZPS, Cap. 9 Pagg 18-89).

In pratica si valuterà se i tipi di impatti sopra descritti possano interferire o meno con le specie di uccelli e mammiferi presenti nel sito e desunte dai formulari regionali. Così ad esempio: se ci sono uccelli nidificanti a terra, oppure se c'è presenza dell'Orso (*Ursus arctos*) e del Lupo (*Canis lupus*) verrà valutato l'impatto esercitato su queste specie dall'attività cinofila (IMPATTO 2 e 4), poiché è su queste specie che si concentra il maggior disturbo; oppure se ci sono rapaci e galliformi verrà valutato l'impatto derivante dal piombo utilizzato nelle munizioni (IMPATTO 1), poiché sono le categorie di uccelli maggiormente interessate dal fenomeno del saturnismo: i primi perché posti all'apice della catena alimentare tendono ad accumulare il piombo contenuto nelle carcasse di cui si cibano, i secondi perché, abituati ad ingerire sassolini che nel ventriglio aiutano la digestione (fenomeno denominato *grii*) possono accidentalmente assumere notevoli quantità di pallini di piombo al posto dei sassolini. L'impatto 3, nel caso della caccia di selezione, interessa solo il disturbo in tana dell'Orso nel periodo di svernamento.



Oltre alla definizione del tipo di impatto le seguenti tabelle (Tabb. 3 e 4) esprimono anche una valutazione del rischio, commisurata sia alle specie tutelate (vedi Cap. 9, Pagg 18-89), ma anche e soprattutto alla percentuale di sito protetto.

Le categorie di rischio sono così schematizzate in base alla percentuale di sito protetto:

- **ALTO:** fino al 30%
- **MEDIO:** dal 30% al 60%
- **BASSO:** dal 60% al 90%
- **MINIMO:** oltre il 90%
- **NULLO:** se, indipendentemente dalla percentuale di copertura del sito, si registra: IMPATTO 0

CODICE	DENOMINAZIONE ZPS	% ZPS Protetta	RICADENTE IN AREA PROTETTA	TIPO DI IMPATTO	RISCHIO
IT7110130	Sirente Velino	95%	Parco Regionale Sirente Velino	1,2,3 e 4	MINIMO

Tab. 3

CODICE	DENOMINAZIONE SIC	% SIC Protetto	RICADENTE IN AREA PROTETTA	TIPO DI IMPATTO	RISCHIO
IT7110086	Doline di Ocre	0%	NO	2	ALTO
IT7110088	Bosco di Oricola	0%	NO	1	ALTO
IT7110089	Grotte di Pietrasecca	45%	Riserva Naturale Regionale Grotte di Pietrasecca	0	MEDIO
IT7110090	Colle del Rascito	45%	Parco Regionale Sirente-Vellino	2 e 4	MEDIO
IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7110092	Monte Salviano	84%	Riserva Naturale Regionale Monte Salviano	0	NULLO
IT7110097	Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno Sorgenti del Pescara	46%	Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara	2	MEDIO
IT7110099	Gole del Sagittario	33%	Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario	1, 2,3 e 4	MEDIO
IT7110100	Monte Genzana	52%	Riserva Naturale Regionale Monte Genzana	1,2,3 e 4	MEDIO
IT7110101	Lago di Scanno ed emissari	0%	Parzialmente nella ZPE del PNALM	0	NULLO
IT7110103	Pantano Zittola	0%	NO	0	NULLO
IT7110104	Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo	0%	NO	2, 3 e 4	ALTO
IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo	49%	Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e relativa ZPE	1,2,3 e 4	MEDIO
IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino	82%	Parco Regionale Sirente-Vellino	1,2,3 e 4	BASSO
IT7110207	Monti Simbruini	0%	NO	1,2,3 e 4	ALTO
IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga	0%	NO	2	ALTO
IT7120022	Fiume Mavone	0%	NO	0	NULLO
IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)	0%	NO	0	NULLO
IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	0%	NO	0	NULLO
IT7120083	Calanchi di Atri	33%	Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri	0	NULLO
IT7140106	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)	64%	Riserva Naturale Regionale Grotta delle Farfalle	0	NULLO

CODICE	DENOMINAZIONE SIC	% SIC Protetto	RICADENTE IN AREA PROTETTA	TIPO DI IMPATTO	RISCHIO
IT7140107	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce del fiume Sangro	32%	Riserva Naturale Regionale Lecceta di Torino di Sangro	2	MEDIO
IT7140108	Punta Aderci - Punta della Penna	90%	Riserva Naturale Regionale Punta Aderci	2	MINIMO
IT7140110	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	0%	NO	0	NULLO
IT7140111	Boschi ripariali sul fiume Osento	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)	0%	NO	1,2,3 e 4	ALTO
IT7140116	Gessi di Gessopalena	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140117	Ginepri a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140126	Gessi di Lentella	0%	NO	2	ALTO
IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140210	Monti Frentani e fiume Treste	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140211	Monte Pallano e lecceta d'Isca d'Archi	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140212	Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde	25%	Riserva Naturale Regionale Abetina di Rosello + Riserva Naturale Regionale Cascate del Verde	1,2,3e 4	ALTO
IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	0%	NO	1 e 2	ALTO
IT7140215	Lago di Serranella e Colline di Guarenna	27%	Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella	1 e 2	ALTO

Tab. 4

12. Misure di mitigazione previste

Per ridurre a zero il rischio di avvelenamento da piombo negli uccelli, dovuto alle munizioni utilizzate con l'attività venatoria, sarebbe necessario introdurre in tutti i SIC e le ZPS, ma, nell'ottica anche di salvaguardare l'intera rete ecologica, su tutto il territorio regionale, il divieto del munizionamento contenente piombo.

In realtà tale disposizione, come già specificato in precedenza, non può essere imposta dal CV perché attualmente risulta molto difficile reperire sul mercato tali tipi di munizionamento. Oltretutto non tutte le munizioni senza piombo sono compatibili con tutti i tipi di armi da fuoco. Pertanto l'introduzione di questo principio, da un anno all'altro all'interno del CV, significherebbe per molti cacciatori l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria nell'anno in corso, ledendo un diritto garantito loro L. 157/92. Del resto anche la Convenzione di Ramsar e l'accordo AEWA, sottoscritti dall'Italia, impegnano gli Stati ad una "riduzione graduale" delle munizioni contenenti piombo con munizioni alternative. Quindi bisognerà senz'altro in futuro raggiungere tale obiettivo, però "gradualmente".

Bisogna poi sottolineare che il problema del "saturnismo" negli uccelli si manifesta con ingenti quantità di piombo assunte dall'ambiente circostante, mentre le già descritte modalità di assunzione di piombo derivante dall'attività venatoria: dei rapaci attraverso l'ingestione di carcasse e dei galliformi tramite *grit*, hanno in realtà un'incidenza molto bassa. Infatti gli animali abbattuti durante la caccia normalmente vengono prelevati dallo stesso cacciatore, quindi le carcasse lasciate in ambiente, contenenti piombo, rappresentano solo una piccolissima percentuale degli animali abbattuti durante l'attività venatoria. Inoltre c'è bisogno di un'elevata quantità di pallini di piombo, liberati in ambiente, affinché sia alto per i galliformi il rischio di assumerli tramite *grit*, e tali concentrazioni possono verificarsi solo in ambienti particolari, dove si concentra un elevato numero

di cacciatori in poco spazio, come ad esempio le zone umide. Sul resto del territorio tale problema è notevolmente diluito.

L'unico correttivo che è possibile introdurre con il CV 2018-2019, relativamente alla mitigazione di questo problema, è il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo in ambienti particolarmente delicati dal punto di vista ecologico, come ad esempio le zone umide, dove, tra l'altro, l'impatto risulta maggiore per quanto appena detto.

Tale divieto deve rispettare quanto specificato nel D.M. 17/10/2007: "...*divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne...*".

Si specifica che, qualsiasi estensione di questo divieto al di fuori delle "zone umide", così come definite nel sopra citato D.M. 17/10/2007, è consigliabile in alcuni casi, come ad esempio nelle zone di presenza di rapaci necrofagi come: il Grifone (*Gypus fulvus*) o il Nibbio reale (*Milvus milvus*). Il rischio derivante dall'impatto dall'attività cinofila, sia in periodo antecedente la stagione venatoria (addestramento cani), sia durante la stagione venatoria stessa, può efficacemente essere ridotto posticipando la data di inizio dell'addestramento cani dopo la metà di agosto. Invece, in casi particolari, ad esempio nelle aree interessate dalla presenza dell'Orso (*Ursus arctos*), all'interno del CV, si possono prevedere limitazioni del numero di cani per cacciatore, fino all'adozione di forme di caccia che non prevedano l'utilizzo dei cani.

Nella caccia di selezione è previsto su tutto il territorio regionale il divieto di munizionamento al piombo. Il rischio derivante dall'impiego dei cani da traccia è pressoché nullo in quanto i cani vengono condotti con la lunga. I cani sono tutti abilitati ENCI.

Di seguito verranno elencate, sito per sito, le misure di mitigazione previste al fine ridurre al minimo gli impatti derivanti dall'attività venatoria sulle specie tutelate dai SIC e dalle ZPS interessate.

ZPS SIRENTE VELINO

Poiché il 95% del suo territorio ricade all'interno dell'omonimo Parco Regionale l'impatto derivante dalle attività venatorie (IMPATTO 1 e 2) in quest'area è stato ritenuto MINIMO. Tuttavia nella parte di ZPS non ricompresa nei confini dell'omonimo Parco Regionale (ZPS ex Parco) si consigliano le seguenti misure di mitigazione. Vietare il munizionamento a pallini di piombo in prossimità delle zone umide. Posticipare l'addestramento cani almeno dopo la metà di agosto. Inoltre si possono prevedere altre limitazioni tra cui: abolizione delle pre-aperture; divieto di costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento cani e ampliamento delle vecchie; divieto di ripopolamenti faunistici se non con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da Zone di Ripopolamento e Cattura, nonché centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica; divieto di attuare la pratica di sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo dei corvidi. Infine si consiglia di posticipare almeno al 30 settembre l'apertura alle specie acquatiche, limitatamente alle zone umide presenti nella ZPS. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente Parco per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni date dal Parco.

SIC DOLINE DI OCRE

Il SIC ricade totalmente all'esterno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) risulta ALTO per l'unica specie segnalata che nidifica a terra, ovvero la Tottavilla (*Lullula arborea*). Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

SIC BOSCO DI ORICOLA

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada totalmente all'esterno di aree protette, il rischio è stato considerato ALTO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

SIC GROTTA DI PIETRA SECCA

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada solo per il 45% all'interno di un'area protetta, il rischio è stato considerato MEDIO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

SIC COLLE DEL RASCITO

Il SIC ricade per il 45% in area protetta e per tale motivo è stato ritenuto MEDIO il rischio legato all'IMPATTO 2 (attività cinofila).

Le specie segnalate all'interno del territorio di tale SIC sono per la maggior parte accomunate dall'utilizzo del terreno come luogo di alimentazione, o nidificazione, o comunque di largo utilizzo per le normali attività vitali, da cui una elevata sensibilità al disturbo legato alla presenza, soprattutto durante i periodi riproduttivi, di animali diversi da quelli tipici degli habitat caratteristici.

Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

SIC MONTE ARUNZO E MONTE AREZZO

Il SIC ricade totalmente all'esterno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) risulta ALTO.

La presenza di uccelli nidificanti a terra suggerisce di posticipare l'addestramento cani dopo la metà di agosto. Inoltre, in relazione alla presenza del Grifone (*Gypus fulvus*) segnalato dalla Forestale nei Comuni di: Capistrello, Cappadocia, Castellafiume e Tagliacozzo, si consiglia di vietare il munizionamento a pallini di piombo, non solo nelle aree umide eventualmente presenti nel SIC, ma sull'intero territorio in esso ricompreso.

SIC MONTE SALVIANO

Il SIC ricade per l'84% in area protetta, ma il rischio legato all'attività venatoria è stato ritenuto NULLO.

Infatti l'assenza di segnalazioni relative alle specie di importanza comunitaria fa sì che non siano previste particolari misure di mitigazione.

Tuttavia, in relazione alla presenza del Grifone (*Gypus fulvus*) segnalato dalla Forestale nei Comuni di: Avezzano e Capistrello, si consiglia di vietare il munizionamento a pallini di piombo, non solo nelle aree umide eventualmente presenti nel SIC, ma sull'intero territorio in esso ricompreso.

SIC FIUMI GIARDINO-SAGITTARIO-ATERNO-SORGENTI DEL PESCARA

Solo il 46% del SIC ricade in area protetta, infatti il rischio legato all'IMPATTO 2 (attività cinofila) è stato ritenuto MEDIO per le specie comunitarie segnalate.

Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, sebbene in relazione alle specie segnalate nelle schede del formulario regionale non risulta il tipo di IMPATTO 1 (piombo) si consiglia ugualmente di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito.

SIC GOLE DEL SAGITTARIO

Il SIC ricade solo per il 33% all'interno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) risulta MEDIO.

Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate ed alla contiguità con il territorio interessato dalla Riserva Naturale Gole del Sagittario, richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica, si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito. Infine si consiglia di vietare la caccia alla Lepre (*Lepus europaeus*) nella zona di sovrapposizione con la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), individuata e scaricabile dal sito della Provincia dell'Aquila. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale, l'Ente Parco e la Riserva Regionale per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni date dal Parco.



SIC MONTE GENZANA

Il SIC ricade per il 52% all'interno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) risulta MEDIO.

Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate ed alla contiguità con il territorio interessato dalla Riserva Naturale del Monte Genzana e Alto Gizio, richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito. Infine si consiglia di vietare la caccia alla Lepre (*Lepus europaeus*) nelle due zone di sovrapposizione con la Lepre italica (*Lepus corsicanus*), accertate dall'ISPRA e scaricabile dal sito della Provincia dell'Aquila. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e la Riserva regionale per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni date dal personale della Riserva.

SIC LAGO DI SCANNO ED EMISSARI

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada totalmente all'esterno di aree protette, il rischio è stato considerato NULLO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

SIC PANTANO ZITTOLA

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada totalmente all'esterno di aree protette, il rischio è stato considerato NULLO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

SIC CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO

Il SIC ricade totalmente all'esterno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) risulta ALTO per le uniche due specie segnalate che sono influenzate da questo tipo di impatto, ovvero l'Orso (*Ursus arctos*) e il Lupo (*Canis lupus*). Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.

SIC PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

Il SIC ricade per il 70% in area protetta e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato MEDIO.

Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate, tra cui spiccano evidentemente l'Orso (*Ursus arctos*), insieme alla contiguità con il territorio interessato dal Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto.

Poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito.

In più, anche al di fuori del SIC, in tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del PNALM si consiglia di introdurre un'altra serie di limitazioni all'attività venatoria, soprattutto con la finalità di salvaguardia dell'Orso (*Ursus arctos*). Innanzitutto non consentire le pre-aperture. Vietare l'addestramento cani. Consentire lo svolgimento di gare cinofile solo fino al 15 marzo, previo parere vincolante della Provincia dell'Aquila e del PNALM. Vietare la pre-apertura e l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria nell'ambito del Comparto Unico Regionale. Vietare qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica. Introdurre una serie di limitazioni nell'attività venatoria alle seguenti specie: Cinghiale (*Sus scrofa*), Lepre (*Lepus europaeus*), Volpe (*Vulpes vulpes*) e Coturnice (*Alectoris graeca saxatilis*). In tal senso si può prevedere una limitazione del numero dei cani utilizzati e l'applicazione di forme di caccia meno impattanti come la girata (1 solo cane limiere), oppure l'abbattimento in caccia di selezione da postazione fissa (senza cani). Nell'applicazione di tali

limitazioni all'interno della ZPE del PNALM si consiglia di applicare una certa gradualità, in base all'alta o bassa probabilità di presenza dell'Orso (*Ursus arctos*), tenendo conto della seguente relazione: **"cartografia per la sperimentazione di forme di prelievo venatorio compatibili con la tutela dell'orso bruno marsicano"** - (azione b1 del patom) - relazione tecnica e cartografia - p. ciucci, l. maiorano, m. masi - istituto di ecologia applicata - luglio 2012. Tale lavoro, cui deve far riferimento il CV, definisce una cartografia di probabilità di presenza dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos*) che funge da supporto per la valutazione di forme di gestione venatoria maggiormente compatibili con la conservazione della popolazione di orso. A differenza dei modelli di idoneità ambientale precedentemente prodotti per l'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos*), quest'ultimo è basato sui dati di presenza più recenti (2005-2011), raccolti nell'ambito di un recente programma di ricerca, coordinato tra Università di Roma "La Sapienza", Servizio di sorveglianza del PNALM e CFS, all'interno dell'areale centrale di distribuzione della popolazione di Orso (*Ursus arctos*), calibrato sui soli mesi di iperfagia (settembre - novembre), antecedenti il periodo di svernamento e in larga parte coincidenti con il periodo di attività venatoria. La relativa cartografia deriva quindi da un "modello continuo" di distribuzione dell'orso bruno marsicano nel periodo di iperfagia (settembre - novembre). Il territorio in base a tale modello è stato suddiviso in due classi: elevata probabilità di presenza e più bassa probabilità di presenza. Nella terminologia della cartografia quindi le due zone vengono definite come ZPE-C1 (aree ad elevata probabilità di presenza) e ZPE-C2 (aree a più bassa probabilità di presenza). Un'altra area è stata individuata nella zona PATOM, definita ZPC, dove si caccia con la minibraccata (utilizzo massimo di tre cani). Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente Parco per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni date dal Parco.



SIC MONTE SIRENTE E MONTE VELINO

Il SIC ricade per l'82% in area protetta e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato BASSO.

Tuttavia la grande qualità ambientale, unita all'evidente varietà di specie segnalate, insieme alla contiguità con il territorio interessato dall'omonimo Parco Regionale, richiede una gestione del sito tale da salvaguardarne l'assetto.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica, si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito. Inoltre sarebbe opportuno estendere tale divieto, nelle zone maggiormente frequentate dalla specie Grifone (*Gypus fulvus*), che, sebbene non segnalata nei formulari regionali è stata introdotta alcuni anni fa ed ha costituito una popolazione stabile che ha il suo nucleo centrale sul Monte Velino e sulle Montagne della Duchessa (oss. pers.).

Tali zone possono essere meglio definite in base alle segnalazioni della Forestale nei seguenti Comuni: Gagliano Aterno, L'Aquila, Lucoli, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe e Tornimparte. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente Parco per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni date dal personale del Parco.

SIC e ZPS MONTI SIMBRUINI

In quest'area, di notevole pregio naturalistico, coincidono i confini e anche il relativo formulario regionale di un SIC e di una ZPS. Purtroppo la totalità del SIC-ZPS, per la parte relativa alla regione Abruzzo, ricade all'esterno di qualsiasi tipo di area protetta nazionale o regionale. Per questo motivo l'impatto derivante dalle attività venatorie (IMPATTO 1 e 2) è stato ritenuto ALTO e per mitigarlo si consiglia l'adozione delle seguenti misure. Vietare il munizionamento a pallini di piombo in prossimità delle zone umide. Posticipare l'addestramento cani almeno dopo la metà di agosto. Per la salvaguardia dell'Orso (*Ursus arctos*) e del Lupo (*Canis lupus*) introdurre alcune limitazioni temporali allo svolgimento delle braccate alla Volpe (*Vulpes vulpes*) e al Cinghiale (*Sus scrofa*). Inoltre si possono prevedere altre limitazioni tra cui: abolizione delle pre-aperture; divieto di costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento cani e ampliamento delle vecchie; divieto di ripopolamenti faunistici se non con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da Zone di Ripopolamento e Cattura, nonché centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica; divieto di attuare la pratica di sparò al nido nello svolgimento

dell'attività di controllo dei corvidi. Infine si consiglia di posticipare almeno al 30 settembre l'apertura alle specie acquatiche, limitatamente alle zone umide presenti nella ZPS.

In relazione alla presenza del Grifone (*Gypus fulvus*), segnalato dalla Forestale nei Comuni di: Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Pereto e Tagliacozzo, si consiglia di estendere il divieto di munizionamento a pallini di piombo nella porzione di territorio di questi comuni che ricade all'interno del SIC. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizione data dalla polizia provinciale.

SIC MONTE CALVO E COLLE MACCHIALUNGA

Il SIC ricade totalmente all'esterno di aree protette e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) risulta ALTO per le specie segnalate. Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

SIC FIUME MAVONE

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada totalmente all'esterno di aree protette, il rischio è stato considerato NULLO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

FIUME TORDINO (MEDIO CORSO)

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada totalmente all'esterno di aree protette, il rischio è stato considerato NULLO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

FIUME VOMANO (DA CUSCIANO A VILLA VOMANO)

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada totalmente all'esterno di aree protette, il rischio è stato considerato NULLO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

CALANCHI DI ATRI

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada solo per il 33% all'interno di un'area protetta, il rischio è stato considerato NULLO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

FOSSO DELLE FARFALLE (SUBLITORALE CHIETINO)

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada per il 64% all'interno di un'area protetta, il rischio è stato considerato NULLO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

LECCEA LITORANEA DI TORINO DI SANGRO E FOCE DEL FIUME SANGRO

Il SIC ricade per il 32% in area protetta e per tale motivo è stato ritenuto MEDIO il rischio legato all'IMPATTO 2 (attività cinofila) relativo alle specie segnalate. Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

PUNTA ADERCI-PUNTA DELLA PENNA

Il SIC ricade per il 90% in area protetta e per tale motivo è stato ritenuto MINIMO il rischio legato all'IMPATTO 2 (attività cinofila) relativo alle specie segnalate. Al fine di ridurre tale impatto si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

CALANCHI DI BUCCHIANICO (RIPE DELLO SPAGNOLO)

Le specie segnalate non risultano essere particolarmente sensibili agli impatti legati alle attività faunistico-venatorie, infatti, sebbene il sito ricada totalmente all'esterno di aree protette, il rischio è stato considerato NULLO. Pertanto si ritiene di non dover adottare particolari misure di mitigazione.

BOSCHI RIPARIALI SUL FIUME OSENTO

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

BOSCO DI MOZZAGROGNA

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

BOSCO PAGANELLO

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, soprattutto Orso (*Ursus arctos*) e Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni data dalla polizia provinciale.

GESSI DI GESSOPALENA

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizioni date dalla polizia provinciale.

GINEPRETI A JUNIPERUS MACROCARPA E GOLE DEL TORRENTE RIO SECCO

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, poiché sono presenti diversi rapaci di notevole importanza conservazionistica si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

LECCETA DI CASOLI E BOSCO DI COLLEFORESTE

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

ABETINA DI CASTIGLIONE MESSER MARINO

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e dell'Astore (*Accipiter gentilis*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

MONTE SORBO (MONTI FRENTANI)

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

GESSI DI LENTELLA

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sull'unica specie comunitaria segnalata, ovvero il Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi.

FIUME TRIGNO (MEDIO E BASSO CORSO)

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo.

MONTI FRENTANI E FIUME TRESTE

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito e anche al di fuori del SIC, in corrispondenza del vicino dormitorio di Nibbio reale (*Milvus milvus*) segnalato dallo studio: "Il Nibbio reale in Abruzzo"; autori: WWF, CISO e SOA e coordinato da Augusto De Sanctis.

MONTE PALLANO E LECCEA D'ISCA D'ARCHI

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, tra cui si evidenzia il Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Nibbio bruno (*Milvus migrans*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito e anche al di fuori del SIC, in corrispondenza del vicino dormitorio di Nibbio reale (*Milvus milvus*) segnalato dallo studio: "Il Nibbio reale in Abruzzo"; autori: WWF, CISO e SOA e coordinato da Augusto De Sanctis.

ABETINA DI ROSELLO E CASCADE DEL RIO VERDE

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate, soprattutto Orso (*Ursus arctos*) e Lupo (*Canis lupus*) si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza di numerosi rapaci di notevole importanza conservazionistica, si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo. Nel caso della caccia di selezione è opportuno che ci sia una stretta collaborazione tra la Polizia Provinciale e l'Ente gestore del SIC per eventuali segnalazioni di presenza dell'orso. Nel caso sia segnalata la presenza i cacciatori dovranno attenersi alle disposizione data dalla polizia provinciale.

UFFICIO REGIONALE DI ABRUZZO
 SERVIZIO REGIONALE DI CALIBRIZZO



GOLE DI PENNADOMO E TORRICELLA PELIGNA

Il SIC ricade totalmente al di fuori delle aree protette nazionali e regionali e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza del Nibbio reale (*Milvus milvus*) e del Pellegrino (*Falco peregrinus*), si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito.

LAGO DI SERRANELLA E COLLINE DI GUARENNA

Il SIC ricade solo per il 27% all'interno di un'area protetta e, conseguentemente, il rischio legato all'attività cinofila (IMPATTO 2) e al piombo (IMPATTO 1) è risultato ALTO.

Al fine di ridurre l'impatto dell'attività cinofila sulle specie comunitarie segnalate si consiglia di posticipare il periodo di addestramento cani dalla seconda metà di agosto in poi. Inoltre, data la presenza di numerosi rapaci di notevole importanza conservazionistica, si consiglia di vietare il munizionamento contenente piombo, limitatamente alle zone umide presenti nel sito.

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria VIA: ing. Erika Galeotti

dr. Pierluigi Centore

Assistenti tecnici:

dr.ssa Serena Ciabò

MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO NEL TESTO ALLEGATO (ALLEGATO III) ALLA DGR n°497 del 14 agosto 2019

- a) Al Capo A "SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA" i periodi di caccia solo per le specie riportate di seguito sono così modificate:

Quaglia (*Coturnix coturnix*): dal 2 ottobre al 31 ottobre 2019

Fagiano (*Phasianus colchicus*): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019. Nel mese di dicembre la caccia è consentita esclusivamente nelle unità territoriali di gestione (aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.

Merlo (*Turdus merula*) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019.

Tortora (*Streptopelia turtur*) dal 2 ottobre al 15 dicembre 2019.

Cesena (*Turdus pilaris*), **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), **Gazza** (*Pica pica*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*): dal 2 ottobre al 15 gennaio 2020. Nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019. La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al CAPO D-Beccaccia.

Alzavola (*Anas crecca*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Canapiglia** (*Anas strepera*), **Codone** (*Anas acuta*), **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*), **Mustolone** (*Anas cyperna*): dal 2 ottobre al 20 gennaio 2020. Nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento, il cane va tenuto legato e liberato solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019.

Divieto di caccia su tutto il territorio regionale per le specie: **Moriglione** (*Aythya Ferina*) e **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*).

- b) Al Capo B, il punto n. 2 "CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE" è sostituito con il seguente:

"Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 26 della L.r. 10/2004, ogni cacciatore per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia può abbattere due capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, secondo le indicazioni di seguito riportate:

Fauna stanziale:

- **Cinghiale:** n. 2 capi giornalieri;
- **Lepre:** n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- **Coturnice:** 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- **Fagiano e Starna:** n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
- **Volpe:** n.2 capi giornalieri e n. 50 stagionali.

Fauna migratoria

- **Tortora:** n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- **Quaglia:** n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- **Beccaccia:** n. 3 capi giornalieri fino a dicembre. Da gennaio il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi; per un massimo di n. 20 capi stagionali;

- **Allodola:** n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- **Colombaccio:** n. 10 capi giornalieri;
- **Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello:** n. 15 capi giornalieri;
- **Merlo:** n. 5 capi giornalieri;
- **Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia:** n. 5 capi giornalieri e n.50 stagionali;
- **Folaga, Gallinella d'acqua** n.5 capi giornalieri;
- **Beccaccino, Alzavola, Fischione, Germano reale e Marzaiola:** n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- **Porciglione:** n. 2 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
- **Canapiglia, Codone Mestolone Frullino:** n. 5 capi giornalieri e n. 20 capi stagionali.”

c) Al Capo C “ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO” dopo il primo periodo deve essere aggiunto il seguente: “Nei SIC (ZSC e nelle ZPS con la specie Orso in Formulario, al fine di ridurre gli eventuali impatti sul plantigrado, le modalità di prelievo venatorio saranno individuate a seguito di incontri organizzati dal Dipartimento Agricoltura con la Rete di monitoraggio Abruzzo e Molise e gli ATC di volta in volta interessati.”

d) Al Capo C “ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO” per la caccia in ZPC del Cinghiale deve essere aggiunto il seguente periodo: la caccia di selezione si svolgerà secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa tra PNALM e ATC di Sulmona.

e) Al Capo C “ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO” al n. 1, lettera a. per la caccia in ZPC del Cinghiale sono soppresse le parole “dal 15 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 è consentita anche la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra”.

f) Al Capo C “ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO” al n. 1, lettera a. è inserito il seguente periodo: “nell'AREA individuata dalla dgr. 480/2019 del versante abruzzese del PNALM (ZPE): la caccia collettiva al cinghiale con l'utilizzo di più di un cane (“minibraccata”) è vietata come da protocollo PATOM.”;

g) Al Capo C “ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO” alle prescrizioni e divieti per tutti i SIC e ZPS della Regione Abruzzo vanno aggiunte le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'abbattimento delle seguenti specie: Tordo sassello, Tortora selvatica, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone
- le attività di censimento/monitoraggio con i cani sono possibili solo previo parere favorevole dell'Ente gestore;
- lo svolgimento di gare cinofile è possibile solo previa VINCA favorevole e autorizzazione dell'Ente Gestore del SIC o ZPS; (con Orso in Formulario sono anche esclusi i mesi di ottobre-novembre e marzo).

h) Al Capo B n. 5 “DIVIETI” sono aggiunte le seguenti lettere:

“h) è vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e, nell'ambito della stessa, per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.

i) Sarà resa disponibile la visione del perimetro dell'IBA 115 e dei SIC/ZSC ad essa interni nei siti internet degli ATC interessati.”




IL CAPO L) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2019-2020 è sostituito dal seguente

Specie	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
Quaglia ⁽⁸⁾		dal 2 al 31				
Fagiano ⁽⁸⁾		dal 2		al 30 ⁽¹⁾		
Merlo		dal 2		al 30		
Tortora		dal 2		al 15		
Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello		dal 2		30		
Colombaccio ⁽⁶⁾		dal 2		al 30	dal 1 ⁽⁵⁾	al 10 ⁽⁵⁾
Cornacchia grigia Gazza Ghiandaia		dal 2		al 30	Dal 1 al 15 ⁽⁵⁾	
Lepre comune ⁽⁷⁾		dal 2		al 22		
Volpe		dal 2		al 30	dal 01 al 30 ⁽²⁾	
Starna ⁽³⁾		dal 2	al 30			
Beccaccia ⁽⁴⁾		dal 2		al 30	⁽⁹⁾	
Coturnice ⁽⁸⁾		dal 3	al 30			
Cinghiale		dal 2		al 30		
Alavola, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Porciglione, Sparapiglia, Codone, Trullino, Mestolone		dal 2		al 30	Dal 1 al 20 ⁽⁵⁾	
Allodola ⁽¹⁰⁾		dal 2		al 30		
Beccaccino		dal 2		al 30		

NOTE

- (1) Nel mese di dicembre il prelievo consentito nelle Unità territoriali di gestione dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.
- (2) il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita stabilite dagli ATC, sentita la Regione.
- (3) La caccia alla starna è subordinata all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC.
- (4) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo D) Caccia alla Beccaccia.
- (5) la caccia alle specie è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo.
- (6) Nelle zone sic e ZPS non è consentito l'utilizzo del piccione di allevamento nella caccia di appostamento alla specie.
- (7) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo F) Caccia alla Lepre.
- (8) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni del Capo E) Caccia alla Coturnice
- (9) La caccia a gennaio è subordinata al parere dell'ISPRA, rilasciato sulla base dell'analisi dei dati di abbattimento e di monitoraggio della specie forniti dagli ATC
- (10) E' vietato l'esercizio della caccia all'Allodola nel Piano delle 5 Miglia ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero



Il CAPO M "TABELLA ORARI CONVENZIONALI" è sostituito dal seguente:

Giorno	Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Gennaio		Febbraio	
	Ora inizio	Ora Fine										
1					5:40	16:56	6:15	16:30	6:36	16:39	6:22	17:14
2			5:05	17:42	5:41	16:54	6:15	16:30	6:36	16:40	6:21	17:15
3			5:06	17:40	5:42	16:55	6:17	16:30	6:36	16:41	6:20	17:15
4			5:07	17:38	5:44	16:52	6:18	16:30	6:36	16:42	6:19	17:18
5			5:09	17:37	5:45	16:50	6:19	16:30	6:36	16:43	6:18	17:19
6			5:10	17:35	5:46	16:50	6:20	16:30	6:36	16:44	6:17	17:21
7			5:11	17:33	5:47	16:48	6:21	16:30	6:36	16:45	6:15	17:22
8			5:12	17:32	5:49	16:47	6:22	16:29	6:36	16:46	6:15	17:23
9			5:13	17:30	5:50	16:46	6:24	16:29	6:36	16:47	6:14	17:24
10			5:14	17:28	5:51	16:45	6:24	16:29	6:36	16:48	6:13	17:25
11			5:15	17:27	5:52	16:44	6:25	16:29	6:36	16:49		
12			5:15	17:25	5:54	16:43	6:26	16:30	6:35	16:50		
13			5:17	17:23	5:55	16:42	6:27	16:30	6:35	16:51		
14			5:19	17:21	5:56	16:41	6:27	16:30	6:35	16:52		
15			5:20	17:20	5:57	16:40	6:28	16:30	6:34	16:53		
16			5:21	17:19	5:57	16:40	6:29	16:30	6:34	16:54		
17			5:22	17:18	5:58	16:39	6:29	16:30	6:33	16:55		
18			5:24	17:15	6:01	16:38	6:30	16:30	6:33	16:57		
19			5:25	17:14	6:01	16:38	6:30	16:30	6:32	16:58		
20			5:27	17:12	6:02	16:37	6:32	16:30	6:30	16:59		
21			5:27	17:11	6:03	16:36	6:32	16:30	6:30	17:00		
22			5:28	17:09	6:06	16:35	6:32	16:32	6:30	17:02		
23			5:29	17:08	6:06	16:35	6:33	16:32	6:30	17:03		
24			5:30	17:07	6:07	16:34	6:33	16:33	6:29	17:04		
25			5:30	17:05	6:09	16:34	6:34	16:33	6:29	17:05		
26			5:33	17:04	6:09	16:33	6:34	16:34	6:28	17:07		
27			5:34	17:02	6:10	16:33	6:33	16:33	6:27	17:08		
28			5:35	17:01	6:12	16:32	6:35	16:36	6:26	17:09		
29			5:36	17:00	6:14	16:32	6:35	16:37	6:25	17:10		
30			5:37	16:58	6:14	16:30	6:36	16:37	6:24	17:12		
31			5:39	16:57			6:36	16:38	6:23	17:12		

Giunta Regionale d'Adriuzzo

Gli orari indicati sono stati calcolati con riferimento all'ora solare; pertanto per i periodi in cui vige l'ora legale occorre considerare le opportune modifiche.